



**Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università di Torino**

**A CURA DI  
VALERIO GIGLIOTTI, MARIO RIBERI, MATTEO TRAVERSO**

**La sentenza è *pronunziata*  
Rappresentazioni della giustizia  
nell'opera lirica**



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

12/2019



LA SENTENZA È *PRONUNZIATA*  
RAPPRESENTAZIONI DELLA GIUSTIZIA  
NELL'OPERA LIRICA

A CURA DI  
VALERIO GIGLIOTTI, MARIO RIBERI, MATTEO TRAVERSO

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto ad una revisione da parte di una Commissione di Lettura interna nominata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. Detta Commissione ha formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare l'opera.

© 2019 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy  
www.ledizioni.it  
info@ledizioni.it

*La Sentenza è pronunciata. Rappresentazioni della giustizia nell'opera lirica*, a cura di Valerio Gigliotti, Mario Riberi, Matteo Traverso

Prima edizione: ottobre 2019  
ISBN 9788867059720

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: [www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it)

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

## Indice

MARIO RIBERI	
La musica sveglia il giurista. Un'introduzione	7
STEFANO PODA	
Sul palcoscenico: alla ricerca della (vera) modernità	11
PAOLO GIANI CEI	
Individuo e regole nel melodramma della giustizia	31
BERNARDO PIERI	
La legge come sopraffazione della giustizia. Presenze del diritto nell'opera in musica	47
ANDREA PENNINI	
Opera in musica e la società dei Lumi. Suggestioni storico-giuridico- istituzionali ripercorrendo le <i>Nozze di Figaro</i>	67
FRANCESCO SERPICO	
Ombre d'inquisizione. Il <i>Don Carlos</i> tra Risorgimento e stato unitario	109
MATTEO TRAVERSO	
Un processo all'artista? Rappresentazioni della giustizia in Wagner	133

MARIO RIBERI	
La giustizia tra 'Spirito e Leviatano' nel teatro musicale del '900	153
IDA FERRERO	
Svelare l'ingiustizia. <i>L'Opera da tre soldi</i> e <i>Ascesa e caduta della città di Mahagonny</i> di Kurt Weill e Bertolt Brecht	191
VALERIO GIGLIOTTI	
<i>Etsi homo non daretur</i> . Chiose minime sulla formazione del giurista attraverso le <i>Humanities</i>	207
Indice dei nomi	215

VALERIO GIGLIOTTI\*

Università di Torino

***Etsi homo non daretur.***

**Chiose minime sulla formazione del giurista attraverso le  
*Humanities***

Heil!  
Heil sei dem Tag, heil sei der Stunde,  
die lang ersehnt, doch unvermeint,  
Gerechtigkeit mit Huld im Bunde  
vor unsres Grabes Tor erscheint!  
Heil!

(L.V. BEETHOVEN, *Fidelio*, II, 7)

Risulta sempre piuttosto sgradevole ribadire l'ovvio, e tanto più tale senso di disagio si manifesta nel momento in cui l'evidenza di un fatto continua ad essere sistematicamente ignorata, ancor che ai più, ben nota.

A fronte di ormai un quarantennio – circa – dall'avvio, tra Stati Uniti ed Europa, del filone degli studi tradizionalmente ricompresi nell'espressione divenuta genericista «*Law and Humanities*» e nel conseguente affinamento in una miriade di canali e sottorivoli disciplinari di applicazione di tale locuzione semantica, scarsi appaiono ancora – di fatto – gli effetti sulla prassi e timide – anche se in taluni casi 'eroiche' – le accoglienze nei sistemi accademici di formazione giuridica, in particolare negli atenei italiani.

Molte continuano ad apparire ancora le incertezze perfino sulla natura della locuzione *Law and Humanities*, laddove ci si interroga se si tratti di un'autonoma disciplina, di un ideal-tipo di meta-disciplina, di un luogo comune di intersezione e di dialogo tra saperi eterogenei o ancora se non sia piuttosto una metodologia da applicare alla competenza tecnico-giuridica, con una graduazione di 'scientificità' che spazia dalla passione dilettantistica per qualche 'arte' del singolo giurista – forse (ma è a dirsi *submissa voce...*)

---

\* Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Torino.

un po' frustrato nelle proprie aspirazioni culturali 'umanistiche' – alla qualificante ricezione nelle offerte formative degli ordinamenti didattici di alcune Università.

Insomma, per chiunque, giurista o no, oggi aspiri ad accostare il fenomeno delle *Law and Humanities* sicuramente si impone, quale primitiva esigenza di metodo, fondamentale ed insopprimibile, la flessione ermeneutica relativa al campo di lavoro in cui desidera collocarsi. Basti solo pensare alla ormai acquisita ed evidente debolezza ed insufficienza dell'espressione anglofona *Law and ...* a ricomprendere un plesso magmatico e alluvionale di fonti eterogenee di saperi profondamente diversi che di volta in volta vengono accostati ad una disciplina, il 'diritto' (con la polisemica valenza del lemma anglosassone 'Law' che non aiuta a tal proposito), a sua volta oggi bisognosa di una ridefinizione e di un ripensamento sotto il profilo delle fonti, della pluralità di sistemi informativi, normativi, economico-politici e delle acquisizioni pluriculturali, antropologiche, etico-religiose con cui la società globale continua a 'sfidare' il giurista contemporaneo.

Frutto dell'ansia tassonomica del 'cultore del giure' – il più delle volte indispensabile, beninteso – assistiamo alle migliori 'acrobazie' linguistiche degli addetti ai lavori, nel conato spasmodico di individuare la chiave di volta dell'originalità in un 'filone di studi e di metodo' che lascia spesso balenare, per chi vi si cimenti, promesse pionieristiche di successo tra i tradizionali – e talora un po' 'stanchi' – ambiti di ricerca all'interno dei rispettivi 'settori scientifico-disciplinari'.

Si potranno dunque riconoscere, tra i molti, i rassicuranti studi di *Law and...* animati dallo zelo investigativo della lente del giurista applicato alla letteratura, alle arti performative e figurative, alla musica e al cinema nel tentativo, in un caso, di 'scovare' istituti, formanti o dinamiche riconducibili al diritto o alla giustizia (*Law in...*); nell'altro di analizzare le stesse forme d'arte come prodotti dell'*iter* di formazione di una fonte *lato sensu* 'giuridica' (*Law as...*), quasi a ricavarne una sorta di autocompiacimento nell'aver dimostrato che, in fondo, l'autore di un capolavoro letterario o operistico conosceva e valorizzava in qualche modo la *scientia iuris*, studiata, professata o applicata da chi scrive. Oppure la declinazione più 'rigorista' del *Law on...* dove il giurista-professionista non dismette in fondo mai la toga (accademica o forense) del 'tecnico' del diritto per concentrarsi sulle ampie e plurime problematiche che attraversano una disciplina artistica (si pensi ai vasti campi di indagine – anche in prospettiva storica e comparata – della proprietà intellettuale, della censura, delle committenze, della regolamentazione contrattuale tra impresari e artisti, della legislazione sui teatri e sulle compagnie di spettacolo). Infine non mancano, specie negli ultimi anni, accostamenti all'universo delle *Humanities*, più 'sistematici' e innovativi,

attraverso la prospettiva del *Law around...*, per cui due o più tra i profili ricordati sono posti a intersezione tra loro a fare ‘sistema’ appunto e, anche grazie all’apporto delle scienze antropologiche e filosofiche, si prestano a ricostruire genesi e forme di un’opera d’arte o di un movimento artistico in rapporto al fenomeno giuridico e, specularmente, a desumere dall’analisi delle forme artistiche nuove frontiere per un sistema parallelo o integrativo delle fonti giuridiche e della genesi normativa nella contemporaneità complessa (penso ad esempio ai *visual studies* e agli accostamenti di semiotica giuridica di Peter Goodrich e di estetica giuridica di Desmond Manderson e Paolo Heritier)<sup>1</sup>.

A ben guardare, quindi, una riflessione critica e consapevole sul ‘campo minato’ in cui si muove chi si cimenta con gli studi comparati (e non necessariamente comparatistici) di *Law and...* ci porterebbe, di fatto, ad esigere al contempo una forte cautela nell’ascrivere una ricerca o un metodo ad una ‘categoria’ e dall’altro ad esigere, in ogni caso, un supplemento di competenza e qualificazione disciplinare che coinvolga tutte le discipline che intervengono nella riflessione. Realisticamente, però, occorre prendere atto dell’impossibilità di una ‘pan-competenza’ del giurista nei saperi umanistici, così come – specularmente – si può registrare l’ingenuità di alcune riflessioni in ambito tecnico-giuridico da parte dei cultori delle ‘*Humanities*’ che vogliano – ma la pretesa è ben più rara del suo reciproco – accostare il fenomeno giuridico all’interno delle opere letterarie e artistiche in genere.

---

1 Si veda anche, in riferimento alla riflessione sul *Law and Opera*, l’acuta riflessione di Stefano PODA nel saggio, contenuto nel presente volume, *Sul palcoscenico: alla ricerca della (vera) modernità*: «Tutto quanto ricordato finora serve per sottolineare quanto il giudizio visuale dell’arte e di uno spettacolo sia ancora un processo mentale socialmente acerbo, raffinato solo in pochi e però istintivo per tutti: tale fragilità comporta una radicale frammentazione del gusto, che a sua volta condiziona fortemente il processo creativo di chi si trovi a concepire e disegnare uno spettacolo, giacché l’artista è allo stesso tempo figlio, interprete e creatore del gusto del suo tempo. [...] Un’estetica del mistero, o forse la misteriosità del messaggio estetico, decisamente è in questa dimensione che l’opera troverà salvezza... al riparo dalle tempeste dell’attualità, privo di tecnologie che non sono sue, così il melodramma rinascerà nella sua forza primigenia: la purezza dell’emozione. Sul palcoscenico non si dovrebbe vedere né più né meno di quanto necessario e sufficiente a liberare l’emozione contenuta nella musica, la voglia di grandezza e di evasione che invade l’uomo moderno, schiavo di un mondo che gli offre tutto senza dargli niente. Ritrovare a teatro la poesia astratta che il nostro mondo iper-tecnologico ha perduto: questo grazie alla musica, che è spirito, immensità, emozione pura. La dicotomia che inquadra bene il problema di metodo non è dunque la querelle fra antichi e moderni, o fra concetto ed estetica, ma in ultima analisi quella fra concretezza ed astrazione. Solo l’astrazione, con la rinuncia alla spiegazione, potrà ricreare lo spazio universale dove la musica può vivere veramente ed affermarsi come caratteristica fondamentale di un genere in cerca di identità» (12-18).

Per raccogliere, quindi, con realismo, la sfida che la feconda contaminazione di *artes* – tra cui ovviamente si annovera lo ‘*ius*’, «*ars boni et aequi*» nella celeberrima definizione celsina riferita da Ulpiano<sup>2</sup> – lancia al giurista contemporaneo occorre pensare (o forse ri-pensare) al ruolo che si intende attribuire alla ricerca umanistica – e al conseguente, complementare impiego didattico – specie nelle Università, specie in ambito giuridico. Il dotto lettore mi userà indulgenza se, in questa sede, conformemente alla natura meramente posfativa di questo scritto, non proverò neppure ad addentrarmi nella complessa *querelle* sull’interpretazione, che dai tradizionali accostamenti ermeneutico e analitico, passando attraverso la ‘svolta linguistica’ giunge oggi agli esiti ancora più interessanti della ‘svolta estetica’ (P. Heritier). Mi limiterò a sottolineare come un’opzione che mi pare meriti di essere considerata passi attraverso l’acquisizione delle *humanitates* (o *Humanities*) in un sistema delle fonti del diritto da considerare con categorie ermeneutiche più ampie e meno rigide rispetto a quelle positivistiche ancora dominanti<sup>3</sup>. Il recupero dell’impostazione tradizionalmente ‘umanistica’ nella formazione del giurista, che ha informato il *cursus studiorum* occidentale dal Medioevo al Novecento (ossia praticamente lungo tutto l’arco cronologico della storia giuridica europea occidentale, prima della svolta positivista che – tra l’altro – ha parzialmente ‘distorto’ la stessa lettura storica delle epoche precedenti) accanto alla – si noti, non in sostituzione della – formazione iper-tecnicista e ‘professionalizzante’ dei Corsi di Studio offerti dai Dipartimenti di Giurisprudenza, potrebbe avviare ad una profonda, endemica e pervasiva crisi che si registra non solo nell’ambito dell’insegnamento ma nella stessa domanda ‘di senso’ che troppo spesso rimane senza risposta nelle generazioni giovani e giovanissime. Se il diritto è, come insegnano i più grandi maestri, luogo di intersezione della scienza e della prassi per l’interpretazione e l’ordinamento della società, nell’oggi e attraverso la storia, come si può pensare ingenuamente di prescindere dal protagonista ‘primo’ e privilegiato della società, della storia, della stessa ‘norma’, ossia l’individuo, portatore di idee, istinti, emozioni, convinzioni, desideri?

Pensare, con ostinazione, alla produzione, all’applicazione e all’interpretazione di un diritto *etsi homo non daretur* appare, oggi più che mai, un

2 Su cui rinvio, tra i molti, alla riflessione di un maestro del Diritto romano, recentemente scomparso, Filippo GALLO, *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino, 2010 e a D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004, 3-32.

3 Sul punto cfr. l’ampia raccolta di saggi *Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione delle fonti*, a cura di C. Faralli, V. Gigliotti, P. Heritier e M.P. Mittica, Milano-Udine 2014; in particolare si vedano le osservazioni di P. HERITIER, *Estetica giuridica inclusiva vs. positivismo esclusivo. L’immagine nel sistema delle fonti e i nomogrammi*, 55-70.

tautologico e solipsistico esercizio retorico che rischia di formare (o de-formare) generazioni di giuristi abilissimi nel padroneggiare gli strumenti più sofisticati della tecnica, dell'economia, delle miriadi di declinazioni del sistema normativo applicate agli ambiti produttivi più eterogenei, ma quasi assolutamente incapaci di rispondere a una domanda 'di senso' sulla propria professione, sulla scelta del percorso di studi compiuto e – più in generale e drammaticamente – sulla società e sui suoi 'valori' (o dis-valori) contemporanei; quindi, in ultima analisi, generazioni di tecnici incapaci di essere giuristi consapevoli. Nel fraintendimento, tutto contemporaneo, della libertà come insieme di scelte individualistiche, che rifuggono tendenzialmente un progetto esistenzialistico, il ruolo stesso del diritto a difesa della 'Libertà' e delle 'libertà' appare minacciato. Lo psicoanalista Erich Fromm nel 1941, nel cuore drammatico della Seconda Guerra Mondiale, osservava nel suo *Escape from Freedom* che quando non si riesce a dare un contenuto positivo alla libertà, utilizzandola per realizzare il proprio progetto di vita, allora si è tentati di fuggire da essa, e le vie di fuga sono tendenzialmente la sottomissione ad un capo e il conformismo ossessivo; una più fedele fotografia della contemporaneità non si potrebbe immaginare:

Pur avendogli portato indipendenza e razionalità, la libertà ha reso [l'essere umano] isolato e, pertanto, ansioso e impotente. Questo isolamento è intollerabile e l'alternativa che gli si presenta è la seguente: o sfuggire dal peso di questa libertà verso nuove dipendenze e sottomissioni, o progredire verso la piena realizzazione della libertà positiva che si fonda sull'unicità e l'individualità dell'uomo<sup>4</sup>.

Nel momento in cui si rimuove la domanda di senso – così chiosa Fromm – l'individuo sperimenta un grande autoinganno, nella misura in cui, convinto di pensare e di agire come a lui piace, pensa ed agisce in modo conformistico. La riflessione coinvolge, evidentemente, il problema dell'identità in generale e, per quanto qui ci concerne, l'identità del giurista, non sottratto, ma anzi sempre maggiormente sollecitato, nella società pos-moderna, a confrontarsi con la molteplicità e il pluralismo delle soggettività. In un'intervista di Roberto Bertinetti a Zygmunt Bauman, comparsa su *Il Messaggero* del 6 giugno 2003, il sociologo osservava che oggi gli uomini e le donne sono «senza luogo», perché non trovano un posto in cui si sentano davvero a casa e che possa donare loro un'identità naturale. L'individuo contemporaneo, infatti, non possiede mai in maniera salda e definitiva una identità naturale, perché essa viene messa costantemente in discussione e deve essere sempre rinegoziata da zero.

4 E. FROMM, *Escape from Freedom*, New York 1941; ed. it., *Fuga dalla libertà*, trad. di C. Mannucci, Milano 2011, 3-4.

Ci si potrebbe dunque chiedere, a questo punto, quale sia l'apporto di un'ars quale la musica – e in particolare l'opera lirica – a questa riflessione sull'identità del giurista contemporaneo. Anzitutto occorre non cedere alla lusinga insidiosa del generalismo che ci indurrebbe a ricomprendere lo studio dell'opera lirica nel discorso sul significato contemporaneo delle *Humanities* rispetto al diritto, pensando che la letteratura come la musica, il teatro come la pittura o il cinema siano tutte indistintamente discipline *lato sensu* 'umanistiche' da rapportare con eguali metodi e strumenti alla *scientia iuris*. Ognuna di esse, proprio per la peculiarità tecnica che le caratterizza, restituisce un'ermeneutica antropologica e sociologica peculiare che è quanto interessa anche al cultore del diritto<sup>5</sup>.

Il presente volume tenta di rispondere a tale quesito, partendo dall'esperienza molto concreta di ricerca di un gruppo di lavoro formato da docenti e ricercatori di varie parti d'Italia riunitisi nel luglio 2018 a Nizza per un seminario di *Law and Opera* coordinato da Mario Riberi<sup>6</sup> nell'ambito della Summer School in *Law and Humanities*, organizzata da Paolo Heritier e da chi scrive per gli studenti e le studentesse del Dipartimento di Giurisprudenza di Torino proprio con l'intento di venire incontro all'esigenza di rispondere a quella 'domanda di senso' che ormai sempre più urgente proviene da studenti, studentesse, ricercatori e ricercatrici, cultori e cultrici delle discipline giuridiche, non solo dell'Ateneo torinese ovviamente.

Come mostrano le pagine dei saggi che compongono il presente volume il tema conduttore del rapporto tra diritto e opera lirica è quello della Giustizia. Un soggetto sicuramente 'classico' nell'ambito del *Law and Humanities* ma altrettanto peculiare e originale nella sua declinazione in rapporto all'esperienza musicale in genere e lirica in specie. Diritto, Giustizia, Legge e precetto etico potremmo dire costituiscono i quattro pilastri fondanti un edificio del tutto nuovo ed eterogeneo rispetto anche agli studi tradizionali di Diritto e Letteratura. Parlo di 'edificio' non a caso, accogliendo la suggestione di un grande maestro, critico d'arte e compositore, oggi a torto un po' dimenticato, quale Matteo Maragoni che in un classico saggio di metà Novecento, *Capire la musica*, rivendica, tra le possibili analogie della musica con altre arti, l'accostamento con l'architettura, «per il fatto» – cito – «che ambedue queste arti hanno a comune mezzo di espressione il ritmo, e nella maniera più immediata, concreta, perfetta. E come parlando di un edificio si dovrebbe, in primis, valutarne le proporzioni e l'armonia delle diverse parti, così si

5 Per un'ampia e acutissima introduzione agli studi di *Law and Opera* si rinvia ai saggi che compongono l'importante volume *Law and Opera*, a cura di F. Annunziata, G.F. Colombo, Cham 2018.

6 Alla cui *Introduzione* al presente volume si rinvia per alcune peculiari osservazioni di metodo.

dovrebbe altrettanto fare parlando di una musica»<sup>7</sup>.

In tutti i saggi qui presentati il rapporto tra valore etico e precetto normativo si rifrange nel prisma della rappresentazione operistica, dal XIX secolo alla contemporaneità, restituendo la cifra della *téchne*, del «saper fare», molto concreto, comune alla musica e al diritto. Il precetto etico/parenetico, che per diciotto secoli – la storia giuridica ci è maestra in tal senso – è stato recepito, con accenti alterni, quale fonte del diritto, torna ad assumere interesse, credo, per il giurista, se riletto alla luce dell’esperienza, tutta umana, della rappresentazione operistica. Dalla riflessione che coinvolge il rapporto con lo Stato e le istituzioni, alle esigenze di ricerca di un ‘agire giusto’ del singolo, all’emersione delle forme di giustizia o ingiustizia nel processo e nei giudizi, penali o privatistici, il declinarsi della forma consuetudinaria per eccellenza, l’orizzonte di verità, più o meno condiviso da una collettività, viene trasposto nel melodramma o nell’opera<sup>8</sup>.

In una rara occasione, credo, le pagine dei saggi che qui si leggono, coniugano, al di là del contenuto tematico, la competenza del regista d’opera o del musicologo con quella dello storico del diritto: una competenza che, a differenza di quanto si possa ingenuamente credere, non è affidata all’emozione o al sentimento estetico, ma, attraversandolo con la *ratio* propria dell’accostamento scientifico ad una disciplina, permette di accogliere legittimamente gli studi di *Law and Opera* nel novero degli studi giuridici. È ancora di Marangoni la riflessione sul rapporto tra musica e valore morale affidata ad un *peritus* o a un profano:

La differenza nell’apprezzare l’arte tra l’esperto e il profano è dunque, che l’esperto sa vedere e valutare, prima di tutto, i valori formali (*per conseguenza anche quelli morali*) e che il profano invece, non potendo capire il valore formale di una data opera d’arte, si arrabatta per scoprirvi un significato morale, che naturalmente, non potrà essere che arbitrario ed esclusivamente personale<sup>9</sup>.

Così, se è vero che l’opera, come chiosano Filippo Annunziata e Giorgio

7 M. MARANGONI, *Capire la musica*, Milano 1953, 39.

8 Di estremo interesse, sul piano delle forme procedurali, la riflessione puntualissima di Alberto TEDOLDI, *Il processo in musica nel Lohengrin di Richard Wagner*, Ospedaletto 2017.

9 M. MARANGONI, *Capire la musica*, cit., 15, corsivo nel testo : «La musica, che è l’arte in cui contenuto e forma sono meglio compenetrati, ci offre la miglior prova che l’arte è prima di tutto forma, cioè *tecnica* nel più alto senso; e che colui il quale può comprendere [...] veramente il linguaggio di un’arte – e della musica specialmente – non chiede altro al di là del piacere estetico che può dargli la piena comprensione di quel linguaggio. Sono invece coloro che, o per natura refrattari, o per mancanza di iniziazione (e sono purtroppo la grande maggioranza), non possono capire il linguaggio di un’arte, sono coloro, dicevo, che debbono contentarsi dei soli valori *morali*, e che (quasi si direbbe per astiosa *miopia*) tacciano di *formalisti*... quelli che ci vedono e sentono bene».

Fabio Colombo in un recente saggio, «può essere lo specchio del tempo in cui fu creata»<sup>10</sup>, altrettanto si potrebbe dire del diritto e della scienza giuridica, a patto che – è questo il ‘segreto del fuoco’ – si sia disposti a rifuggire dal riduzionismo positivisticò e a recuperare, attraverso la storia, la pienezza della dimensione antropologica, ordinamentale e consuetudinaria di cui l’interprete della norma è – o deve divenire – vigile e responsabile custode.

---

10 F. ANNUNZIATA – G.F. COLOMBO, *Law in the Opera, Law on the Opera, Law around the Opera: a multidisciplinary approach*, in *Law and Opera, cit.*, 1-12.

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, 2017
2. Daniela Ronco, Giovanni Torrente, *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, 2017
3. *Limiti e diritto*, a cura di Alessandra Rossi, Alice Cauduro, Emanuele Zanalda, 2017
4. *Le responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali*, a cura di Andrea Spagnolo e Stefano Saluzzo, 2017
5. *L'armonizzazione del diritto europeo: il ruolo delle corti*. A cura di Paolo Gallo, Geo Magri, Margherita Salvadori, 2017
6. *A Pierluigi Zanini, Studi di diritto romano e giusantichi*. A cura di Ferdinando Zuccotti e Marco A. Fenocchio, 2018
7. *Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos*. A cura di Andrea Trisciuoglio, 2018
8. *Separarsi e divorziare senza giudice?* A cura di Chiara Besso e Matteo Lupano, 2018
9. Matteo Lupano, *La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva*, 2018
10. *Federico Patetta (1867-1945) profilo di un umanista contemporaneo*. A cura di Valerio Gigliotti, 2019
11. *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Cecilia Blengino and Andrés Gascón-Cuenca (edited by), 2019